Prot. n. DDA/0001766 del 19 settembre 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1582, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 853/DDA/LC)

Con istanza DDA/1582, pervenuta in data 14 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001739) è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Sony Music, Universal Music Italia, Warner Music, detentrice dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet http://www.cineblog01.video, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	**TITOLO**	**ANNO**	**LINK**
Sony Music	Vivere a colori	2016	<*omissis*>
Sony Music	La Stessa	2018	<*omissis*>
Sony Music	Amore Puro	2013	<*omissis*>
Sony Music	Dediche e Manie	2017	<*omissis*>
Sony Music	Mio fratello	2018	<*omissis*>
Sony Music	Sapessi dire no	2012	<*omissis*>
Sony Music	Italiana	2018	<*omissis*>
Sony Music	Il bello di essere J-AX	2018	<*omissis*>
Sony Music	Comunisti col Rolex	2017	<*omissis*>
Sony Music	Girotondo	2017	<*omissis*>
Universal Music Italia	Il mestiere della vita	2016	<*omissis*>
Universal Music Italia	TZN	2014	<*omissis*>

Universal Music Italia	Vasco Modena Park	2017	<*omissis*>
Universal Music Italia	Gentleman	2017	<*omissis*>
Universal Music Italia	VERO	2015	<*omissis*>
Universal Music Italia	Schiena	2013	<*omissis*>
Universal Music Italia	Adesso	2016	<*omissis*>
Universal Music Italia	Essere Qui	2018	<*omissis*>
Universal Music Italia	oh, vita!	2017	<*omissis*>
Universal Music Italia	10 anni dopo	2018	<*omissis*>
Warner Music	Inedito	2011	<*omissis*>
Warner Music	Le cose che vivi	1996	<*omissis*>
Warner Music	Nuovo EP	2018	<*omissis*>
Warner Music	Laura Xmas	2017	<*omissis*>
Warner Music	Made in Italy	2016	<*omissis*>
Warner Music	Giro del mondo	2015	<*omissis*>
Warner Music	Mondovisione	2013	<*omissis*>
Warner Music	Bye Bye	2018	<*omissis*>
Warner Music	Moscow Mule	2018	<*omissis*>
Warner Music	Splende	2015	<*omissis*>

L'istante, dichiara, inoltre, che: "*Sono presenti più opere diffuse illegalmente sullo stesso sito/pagina"*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alle pagine internet sopra indicate, riproduzione delle opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. *a)* e *d)*, della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società NameCheap Inc., raggiungibile all'indirizzo email abuse@namecheap.com, per conto della società WhoisGuard Protected, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama e indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1582 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u)*, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il

numero di istanza "**DDA/1582"** entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1582**,** come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 2 ottobre 2018.**

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore

Firmato da:Benedetta Alessia Liberatore
Organizzazione:AGCOM/95011660636
Data: 19/09/2018 15:25:38